



INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI	2
3. DEFINIZIONI	2
4. METODI DI CONTROLLO E SETTORI INDUSTRIALI	3
5. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	3
6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	5
7. QUALIFICAZIONE.....	6
8. APPROVAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI IN ACCORDO ALLA DIRETTIVA 2014/68/EU PED	7
9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	7
10. PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	8
11. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	8
12. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE (UNI EN ISO 9712)	8
13. RICERTIFICAZIONE	9
14. CERTIFICAZIONI EMESSE DA ALTRI ENTI.....	10
15. SORVEGLIANZA	10
16. VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE	10
17. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11
18. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	12
19. CONDIZIONI ECONOMICHE	13
20. IMPEGNI DI I-WELD.....	13
21. DOVERI E DIRITTI DELLA PERSONA CERTIFICATA	13
22. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	14
23. SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA E PRIVACY	14
A.1 APPLICAZIONI LIMITATE.....	15
A.2 REQUISITI DI ADDESTRAMENTO ED ESPERIENZA	15
A.3 CONDUZIONE DELL'ESAME E MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE	15
B. SISTEMA STRUTTURATO DEI CREDITI.....	16

Revisione	Data	Descrizione	Preparazione	Verifica
08	26.11.21	Aggiornamento par 5.3 e 6.2	RQ	SCH
09	05.09.22	Cambio logo	RQ	SCH
10	18.10.22	Par 18.2	RQ	SCH
11	31.10.23	Adeguamento a ed. 2022 della UNI EN ISO 9712	RQ	SCH
12	15.02.24	Inserimento definizione di “attività lavorativa” e “interruzione significativa”; modifiche al cap. 12 circa l'evidenza documentale di continuità lavorativa richiesta.	RQ	SCH
13	27.03.24	Recepimento rilievi da audit di Accredia del dicembre 2023.	RQ	SCH

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità seguite da International Weld S.r.l. (di seguito denominato I-WELD) per la gestione delle attività relative alla certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore industriale secondo la norma UNI EN ISO 9712 per i livelli 1, 2 e 3.

Sono inoltre definite le modalità per l'approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi in accordo al punto 3.1.3 dell'allegato I alla Direttiva 2014/68/UE, in seguito definita Direttiva PED.

I-WELD garantisce a qualunque persona fisica e/o azienda ne faccia richiesta l'accesso alla certificazione, purché soddisfatti i requisiti del presente regolamento e delle prescrizioni dei relativi Documenti di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla Certificazione. I-WELD per la parte economica fa riferimento al Tariffario in vigore, garantendo l'equità e l'uniformità di applicazione.

Per l'utilizzo per marchio da parte delle Aziende in possesso della certificazione emessa da I-WELD si deve fare riferimento al Regolamento per l'utilizzo del Marchio RG-12.

L'applicazione del presente Regolamento e del Tariffario viene sottoposta alla sorveglianza del Comitato d'Imparzialità di I-WELD.

2. RIFERIMENTI

PO-03-01	Procedura per la certificazione e approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi
PO-03-03	Procedura per la gestione del materiale d'esame
PO-01-01	Procedura per l'addestramento e la qualifica degli ispettori e del personale
UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale
UNI EN ISO 9712	Qualificazione e Certificazione del personale addetto alle Prove Non Distruttive
Direttiva 2014/68/UE	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
CEN/TR 15589	Non destructive testing – Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under provisions of Directive 97/23/EC
UNI EN ISO 9000	Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario

I documenti sopra citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida.

I-WELD, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

3. DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nelle norme ISO 9000, ISO 9712 integrate dalle seguenti.

Approvazione: riconoscimento, attraverso una specifica procedura, che una particolare competenza (conoscenza ed esperienza) risulta adeguata ad uno specifico prodotto/attività.

Attività lavorativa: esecuzione di compiti e mansioni relativi ai CND.

Azienda/Cliente: cliente/azienda che stipula un contratto per la qualificazione di prodotti e/o personale con I-WELD e che ha la responsabilità dell'attività da certificare.

Candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

Certificati: documento emesso da I-WELD secondo le disposizioni delle norme di riferimento, una volta soddisfatti i requisiti di certificazione e portato a termine positivamente il processo di certificazione.

Comitato Tecnico (CT): comitato formato da persone competenti che hanno il potere di delibera sulla certificazione rilasciata da I-WELD.

Continuità lavorativa:

Datore di lavoro: Organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.

Data di scadenza: identifica la data in cui termina la validità del certificato o rapporto.

Direttore Tecnico (DT): persona che gestisce le attività di certificazione sul piano tecnico, commerciale e amministrativo. Ha il compito di qualificare e monitorare la qualifica degli Ispettori.

Responsabile di Schema (SCH): persona che gestisce le attività di certificazione sul piano tecnico-organizzativo. Ha il compito di organizzare ed incaricare gli Ispettori.

Interruzione significativa: assenza o cambiamento di attività lavorativa, che impedisce alla persona certificata l'esecuzione di compiti e mansioni corrispondenti al livello e per i settori nello scopo di certificazione, per un periodo ininterrotto di durata maggiore di un anno, o per due o più periodi non consecutivi con durata totale maggiore di due anni.

Ispettore (ISP): persona qualificata e nominata dal Direttore Tecnico per verificare la conformità alla norma applicabile ed eseguire l'attività di certificazione. L'Ispettore viene registrato nell'apposito elenco ed incaricato per ogni attività di certificazione. Può essere dipendente di I-WELD o avere un contratto occasionale.

Formazione:

4. METODI DI CONTROLLO E SETTORI INDUSTRIALI

4.1 METODO DI CONTROLLO

La certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi è riferita ai seguenti metodi di controllo:

- MT Esame Magnetoscopico;
- PT Liquidi Penetranti;
- RT Esame Radiografico;
- UT Esame ad Ultrasuoni;
- VT Esame Visivo.

Nell'ambito di un determinato metodo e settore è possibile ottenere la certificazione per applicazioni limitate (vedere Allegato A).

4.2 SETTORI DI APPLICAZIONE (DI PRODOTTO)

- c Getti;
- f Fucinati;
- w Prodotti Saldati;
- t Tubi e condotte, inclusi i prodotti piatti per la fabbricazione di tubi saldati;
- wp Prodotti Lavorati.

4.3 SETTORI DI APPLICAZIONE (INDUSTRIALI)

I settori che includono un certo numero di settori di prodotto comprendenti tutti o alcuni prodotti o materiali definiti (materiali ferrosi o non ferrosi, metallici o non metallici come ceramici, plastici o compositi):

- Fabbricazione di metalli [m] (c, f, t, w, wp);
- Prova pre-servizio e in servizio che include la fabbricazione [s] (c, f, t, w, wp);

Una persona certificata in un settore industriale deve essere considerata anche certificata nei singoli settori di prodotto dai quali il settore industriale è composto.

La certificazione del settore è disponibile per i livelli 1 e 2 di tutti i metodi CND.

Il livello 3 è considerato esperto in tutti i settori.

Lo scopo della certificazione è sempre definito sul certificato.

5. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

I requisiti minimi per accedere alla certificazione riguardano:

- L'addestramento conseguito;
- L'esperienza industriale;

- L'idoneità visiva

Il candidato deve soddisfare i requisiti di idoneità visiva ed addestramento prima degli esami di qualificazione e quelli di esperienza industriale prima della certificazione.

5.1 REQUISITI DI ADDESTRAMENTO

Relativamente ai livelli 1, 2 e 3 devono essere soddisfatti i requisiti minimi contenuti nel Prospetto 1.

Prospetto 1 – Tempi minimi di addestramento per i livelli 1, 2, 3 (giorni*)

etodo	Livello 1	Livello 2	Livello 3
MT – Magnetoscopico	3	2	4
PT – Liquidi penetranti	3	2	3
RT – Radiografico**	5	10	5
UT – Ultrasonoro	8	10	5
VT – Visivo	3	2	3
Note: * la durata di un giorno è di almeno 7 ore, può essere ottenuto in un solo giorno o come somma di ore ** i giorni di addestramento non includono la formazione sulla sicurezza dalle radiazioni			

L'accesso diretto al livello 2 comporta la somma dei tempi di addestramento per i livelli 1 e 2.

L'accesso diretto al livello 3 comporta la somma dei tempi di addestramento per i livelli 1, 2 e 3.

La durata dei tempi di addestramento può essere ridotta fino al 50%, dopo approvazione di I-WELD, nei casi in cui richiedenti già certificati richiedano la certificazione in altri metodi e se il programma di addestramento ha per entrambi i metodi argomenti comuni, oppure se il richiedente ha completato almeno due anni di studi universitari in Ingegneria, Scienza dei materiali o Fisica. Per i livelli 1 e 2 nel caso di applicazioni limitate (Allegato A al presente regolamento) la durata dell'addestramento può essere ridotto del 50%.

Per l'accesso diretto al livello 2 RT, se la certificazione è limitata a interpretazione film e ad un solo settore di prodotto, l'addestramento minimo richiesto è di 8 giorni.

In ogni caso, la durata complessiva dell'addestramento non può essere inferiore al 50% dei giorni previsti.

L'addestramento previsto deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di una persona certificata di livello 3 nel metodo per il quale si intende conseguire certificazione. I-WELD di riserva di accettare l'addestramento svolto.

In conformità a quanto definito dalla norma di riferimento, l'addestramento pratico deve pesare 50±10% sul totale del tempo previsto, inoltre la formazione teorica in autoapprendimento è limitata al 50% dell'addestramento teorico totale. I-WELD si riserva di accettare l'addestramento svolto in autoapprendimento.

5.2 REQUISITI DI ESPERIENZA

Relativamente ai livelli 1, 2 e 3 devono essere soddisfatti i requisiti minimi contenuti nel Prospetto 2.

Prospetto 2 – Esperienza industriale minima (rif UNI EN ISO 9712:2022)

Metodo PND	Esperienza giorni					
	Livello 1	Livello 2		Livello 3		
		Con livello 1	Accesso diretto	Laurea con livello 2	Con livello 2	Accesso diretto con laurea
AT, ET, LT, RT, UT, TT	45	135	180	270	450	540
MT, PT, ST, VT	15	45	60	180	240	360
Nota: la durata di un giorno è di almeno 7 ore, che possono essere raggiunto in una unica giornata o accumulando le ore. Il massimo numero di ore accumulabile in un giorno è di 12 ore. L'esperienza in giorni può essere ottenuta dividendo il totale numero di ore accumulate per 7. Laurea: si intende laurea almeno triennale in materie tecnico-scientifiche (Ingegneria, Scienza dei materiali o Fisica).						

Nel caso in cui parte dell'esperienza industriale nel metodo venga acquisita dopo avere superato positivamente l'esame di qualifica, i risultati dell'esame rimangono validi per 2 anni (periodo entro il quale il candidato dovrà provvedere a completare il percorso intrapreso).

La prova documentata dell'esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro o referee individuato e presentata ad I-WELD. Solo dopo avere verificato il completamento dell'esperienza minima richiesta I-WELD rilascerà la certificazione con validità dal momento in cui tutti i requisiti sono stati soddisfatti.

5.2.1 Possibilità di riduzione

La riduzione totale dell'esperienza industriale non può in ogni caso superare il 50% e deve essere approvata da I-WELD. Nel valutare la possibile riduzione dell'esperienza industriale richiesta, I-WELD può tenere conto dei seguenti elementi:

- ad un livello 1, 2 o 3 certificato che aggiunge un metodo può essere permessa una riduzione di esperienza del 25% sul metodo addizionale
- Ad un livello 1, 2 o 3 che cambia settore, aggiunge un nuovo settore o tecnica per lo stesso metodo deve ottenere una esperienza aggiuntiva pari al 25% dell'esperienza richiesta; e questa non può essere inferiore a 15 giorni in durata.
- quando lo scopo della certificazione è limitata nell'applicazione, la durata dell'esperienza può essere ridotto fino al 50% ma non può essere inferiore a 15 giorni

I richiedenti possono sostituire, fino ad un massimo del 50%, la durata dell'esperienza con un corso di addestramento pratico. L'esperienza verrà calcolata moltiplicando per cinque la durata del corso.

In questo caso non si può cumulare la riduzione prevista precedentemente. Il corso deve essere svolto su soluzioni pratiche di problemi ricorrenti sulle prove e deve essere incentrato su analisi di campioni con difetti noti.

5.3 IDONEITÀ VISIVA

Il candidato deve dare evidenza della propria idoneità visiva documentandola in funzione dei seguenti requisiti:

1. Acutezza visiva da vicino secondo ISO 18490 oppure scala Jagger 1 o Times Roman 4.5 o caratteri equivalenti ad almeno 30 cm con uno o entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti;
2. Normale percezione del contrasto e dei colori propri del metodo di controllo non distruttivo;
3. Normale sensibilità del contrasto dei grigi.

L'idoneità visiva è ritenuta valida se emessa:

1. acutezza visiva da vicino: entro 1 anno solare dalla data di esame, rinnovo o ricertificazione
2. Visione dei colori: entro 5 anni solari dalla data di esame, rinnovo o ricertificazione.

Il firmatario nel caso in cui l'acuità visiva da vicino sia condotta secondo ISO 18490 deve rispettare i requisiti da questa dettati e quindi essere addestrato ed avere familiarità con i requisiti prima di proporre la prova ed essere designato da un terzo livello. Tale designazione deve essere effettuata in forma scritta e deve essere allegata alla certificazione inviata.

Altrimenti il personale che effettua le prove deve essere in possesso della laurea di medicina (Specializzato in medicina del lavoro o Oftalmologia) o della qualifica di Optometrista.

6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1 FASI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Lo schema di certificazione comprende le seguenti fasi principali, in base al modulo prescelto:

- Accettazione dell'offerta economica;
- Presentazione della domanda di certificazione con accettazione del presente regolamento corredata dalla documentazione richiesta;
- Attività di qualificazione;
- Attività di approvazione in accordo alla Direttiva PED (se previsto);
- Delibera della certificazione;

- Rilascio della certificazione.

6.2 AVVIO ITER CERTIFICATIVO

Per avviare l'iter di certificazione I-WELD richiede la compilazione della domanda di certificazione disponibile sul sito www.iweld.it, firmata dal richiedente nella quale si accettano le prescrizioni del presente Regolamento e nella quale deve essere riportato quanto segue:

- Le generalità, come ragione sociale, nome, indirizzo e stato giuridico dell'azienda;
- Norme di riferimento;
- Numero di addetti coinvolti nelle attività oggetto della richiesta di certificazione;
- Settori industriali, metodi, e livelli richiesti.

Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'attestato di frequenza al corso di addestramento del personale da qualificare, rilasciato da personale di livello 3 nei metodi richiesti;
- Dichiarazione di esperienza richiesta nei metodi da qualificare;
- Documento attestante l'idoneità visiva;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità e Codice fiscale (carta d'identità, passaporto, ecc.);
- Documento attestante il titolo di studio (quando previsto);

Quando è richiesta approvazione in accordo alla Direttiva 2014/68/EU PED non contestuale ad un esame di certificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Procedure operative del datore di lavoro relative all'applicazione dei metodi di prova nei campi di applicazione per cui si richiede l'approvazione, in corso di validità;
- Attestati di qualifica detenuti dal candidato nei metodi e livelli per cui si richiede l'approvazione, completi di autorizzazione del datore di lavoro ad operare e data di scadenza della qualifica;
- Attestazione dettagliata dell'esperienza lavorativa nei singoli metodi di prova e nell'applicazione dei medesimi a giunzioni riconducibili ai campi di applicazione per cui si richiede l'approvazione e delle procedure applicate;
- Tipologia di giunzione per cui è richiesta l'approvazione (con materiali base e gamma di spessori);

La domanda e i documenti richiesti devono essere inviati dall'Azienda a mezzo fax, posta od e-mail.

La domanda presentata dall'azienda richiedente viene condivisa e confermata dal candidato firmando il modulo della domanda stessa, che contiene le informazioni e le dichiarazioni necessarie sia per l'azienda richiedente che per il candidato. Inoltre il modulo contiene la necessaria dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di essere a conoscenza del nominativo dell'esaminatore, di non essere stato oggetto di formazione o addestramento specifica da parte di tale esaminatore e dell'assenza di motivi di riacquiescenza nei suoi confronti.

Al ricevimento della domanda I-WELD formalizza la richiesta comunicando il nominativo dell'ispettore/i incaricato/i della sessione d'esame.

Il Candidato ha il diritto di chiedere la sostituzione dell'ispettore, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla comunicazione. I-WELD, valutate le motivazioni, decide se incaricare un nuovo ispettore.

Durante le prove di qualificazione può essere presente un ispettore dell'Ente di accreditamento, la cui presenza non può essere rifiutata dal cliente.

I-WELD si riserva comunque la possibilità di sostituire successivamente le persone incaricate, previa comunicazione scritta.

7. QUALIFICAZIONE

Per ottenere la qualificazione, il candidato in possesso dei requisiti descritti al capitolo 5 deve superare un esame che prevede:

- Per il livello 1 e 2:
 - Un esame generale;

- Un esame specifico;
- Un esame pratico.
- Per il livello 3:
 - Un esame di base;
 - Un esame di metodo;
 - Un esame pratico (se previsto).

Le modalità operative di conduzione degli esami e la loro valutazione sono specificate nella procedura PO-03-01.

7.1 RIPETIZIONE DELL'ESAME

Il candidato che non supera l'esame a causa di un comportamento eticamente scorretto deve attendere almeno 12 mesi prima di poter ripetere l'esame.

Il candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell'esame per due volte (vedere Nota successiva).

La ripetizione dell'esame deve avvenire non prima di un mese (a meno di un ulteriore ed efficace periodo di addestramento) e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.

In ogni caso l'esame di base del livello 3 rimane valido a condizione che il primo esame di metodo sia superato entro cinque anni.

Il candidato respinto è tenuto alla ripetizione dell'intero esame, secondo quanto stabilito per i nuovi candidati.

Nota Per "parti dell'esame" si intende:

- Per i livelli 1 e 2, gli esami generale, specifico o pratico;
- Per il livello 3, l'esame di base o l'esame di metodo e, all'interno dell'esame di metodo, l'insieme dei questionari o la procedura.

8. APPROVAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI IN ACCORDO ALLA DIRETTIVA 2014/68/EU PED

L'approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi in accordo al punto 3.1.3 dell'allegato I della Direttiva 2014/68/EU PED può avvenire nei seguenti modi in base ai documenti forniti dal cliente (come previsto dalla CEN/TR 15589):

CASO 1: La qualifica del personale addetto ai controlli non distruttivi è emessa da Organismo di certificazione accreditato da un Organismo di accreditamento appartenente ad EA ai sensi della norma ISO 17024.

CASO 2: L'azienda richiede l'approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi di certificazione già emessa da I-WELD.

CASO 3: Il personale addetto ai controlli non distruttivi è qualificato secondo standard diversi dalla ISO 9712.

CASO 4: L'azienda richiede di effettuare contestualmente la qualifica e l'approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi.

Per i casi 1 e 2 I-WELD effettua una analisi della documentazione e della validità della certificazione in possesso del candidato.

Nel caso 3 I-WELD deve verificare l'equivalenza tra lo standard adottato e quello previsto dalla norma armonizzata.

Nel caso 4 deve essere intrapreso l'intero processo di certificazione come descritto nel presente Regolamento.

In mancanza di qualifica, o nel caso in cui la qualifica del personale addetto ai controlli non distruttivi sia rilasciata da un organismo non riconosciuto si deve effettuare l'intero processo di certificazione e approvazione in modo che sia conforme ai requisiti della Direttiva PED, come nel caso 4.

L'approvazione I-WELD riconosce modalità operative ed idoneità del personale di un'azienda costruttrice o di una società di servizi PND incaricata dell'effettuazione delle prove non distruttive sulle giunzioni permanenti di attrezzature a pressione nei campi di validità definiti nel certificato di approvazione.

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di superamento delle prove previste dalle norme di riferimento ed abbia soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 5 viene elaborata tutta la documentazione e sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera della certificazione. I-WELD rilascia un certificato numerato per il personale qualificato secondo le norme richieste:

- Certificato UNI EN ISO 9712
- Certificato di Approvazione in accordo alla Direttiva PED.

Nel caso in cui l'esperienza sia maturata dopo il superamento dell'esame, l'esito dello stesso rimane valido per 2 anni.

Tutta la documentazione viene copiata e archiviata (in forma cartacea ed elettronica) presso gli uffici di I-WELD, per tutto il periodo di validità della certificazione stessa, con garanzia di riservatezza.

La certificazione rilasciata viene inserita nell'Elenco Certificazione e successivamente trasmessa alle Autorità competenti come Enti di Notifica e Accreditemento nei tempi e modalità da loro definiti.

In caso di dichiarato smarrimento del certificato, la persona certificata, può richiedere per scritto e a pagamento, l'emissione di ulteriore copia originale del documento.

10. PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Il periodo di validità della Certificazione emessa da I-WELD per il personale certificato nei livelli 1, 2 e 3 secondo la norma UNI EN ISO 9712 è di 5 anni salvo eventuali revoche.

Il periodo di validità dell'approvazione in accordo alla Direttiva PED emessa da I-WELD è legata alla validità della qualifica di riferimento, salvo eventuali revoche.

La competenza per l'eventuale revoca è ad esclusivo e insindacabile giudizio di I-WELD.

11. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 UNI EN ISO 9712

La Validità della certificazione emessa in base alla UNI EN ISO 9712 è vincolata:

- Al corretto comportamento professionale del personale qualificato;
- Al mantenimento dei requisiti di idoneità fisica del personale qualificato;
- All'aver svolto in modo soddisfacente la propria attività senza interruzioni significative nel metodo per il quale è certificato.

12. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE (UNI EN ISO 9712)

La certificazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni, alla scadenza naturale, e successivamente ogni 10 anni, previa presentazione ad I-WELD della domanda di rinnovo compilata sull'apposito modulo allegando la seguente documentazione:

- a) Un referto scritto attestante l'idoneità visiva del candidato in corso di validità (Acuità da vicino validità 12 mesi; Acuità dei colori validità 60 mesi);
- b) Documentazione verificabile attestante la continuità **dell'attività** lavorativa **senza interruzioni significative** nel metodo e nei settori oggetto della certificazione. Si considerano accettabili: una dichiarazione del datore di lavoro, una autodichiarazione del candidato (che deve contenere gli elementi che permettano una eventuale verifica a discrezione di I-Weld, come nome azienda, data del controllo, n. del rapporto, ecc.), copia di almeno un rapporto CND - per metodo - emesso dal candidato per ogni **anno**.

Inoltre per livello 1 e livello 2 in alternativa tra loro:

- c) Completamento con esito positivo di un esame specifico sul 50% del numero dei saggi previsti dall'Appendice B della UNI EN ISO 9712: 2022 e, solo per i candidati di livello 2, la stesura di istruzioni scritte al livello 1. La prova è considerata superata se il candidato ottiene almeno il 70% per ogni campione, applicando i criteri di valutazione validi per le prove di prima certificazione.
- d) Soddisfare i requisiti di aggiornamento mediante il sistema di crediti strutturato come definito nell'Allegato C della ISO 9712:2022, raggiungendo un punteggio minimo di 100 su 5 anni.

La domanda deve essere presentata ad I-WELD prima della scadenza della certificazione.

Al ricevimento della domanda I-WELD formalizza la richiesta comunicando il nominativo del Tecnico incaricato della verifica della documentazione. **L'azienda cliente e il candidato hanno il diritto di chiedere la sostituzione dell'Ispettore (il cui nominativo compare nel modulo della domanda citato più sopra), con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla comunicazione. I-WELD, valutate le motivazioni, decide se incaricare un nuovo Tecnico.**

In caso positivo la documentazione viene sottoposta al Comitato Tecnico di I-WELD per la delibera del rinnovo della certificazione. I-WELD emetterà un nuovo certificato con validità di 5 anni a partire dalla data di scadenza originaria del certificato.

Nel caso di esito negativo la domanda verrà respinta con comunicazione scritta delle motivazioni.

Qualora non siano rispettate le condizioni per il rinnovo, la persona certificata secondo la UNI EN ISO 9712 deve seguire le stesse prove per la ricertificazione secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.

Eccezionalmente I-WELD può accogliere anche domande di rinnovo che pervengono entro ma non oltre i 12 mesi dalla scadenza della certificazione, purché la dichiarazione di continuità lavorativa copra anche il periodo intercorso tra la data della scadenza originaria e la data di effettiva presentazione della domanda. In tal caso, la data di inizio validità del nuovo certificato coinciderà con quella di scadenza della precedente certificazione e la validità sarà di 5 anni.

13. RICERTIFICAZIONE

Per accedere alla ricertificazione deve essere presentata la domanda di ricertificazione compilata sull'apposito modulo allegando la seguente documentazione:

- a) Un referto scritto attestante l'idoneità visiva del candidato in corso di validità (Acuità da vicino validità 12 mesi; Acuità dei colori validità 60 mesi);
- b) Dichiarazione firmata dal datore di lavoro attestante la continuità lavorativa nel metodo e nei settori oggetto della certificazione;

La domanda deve essere presentata, di norma, ad I-WELD prima della scadenza della certificazione.

Al ricevimento della domanda I-WELD formalizza la richiesta comunicando il nominativo dell'Ispettore incaricato. Il Cliente ha il diritto di chiederne la sostituzione con comunicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla comunicazione. I-WELD, valutate le motivazioni, decide se incaricare un nuovo Ispettore.

In caso positivo la documentazione viene sottoposta al Comitato Tecnico di I-WELD per la delibera della certificazione.

Eccezionalmente I-WELD può accogliere anche domande di ricertificazione che pervengono entro ma non oltre i 12 mesi dalla scadenza della certificazione, purché la dichiarazione di continuità lavorativa copra anche il periodo intercorso tra la data della scadenza originaria e la data di effettiva presentazione della domanda. In tal caso, la data di inizio validità del nuovo certificato coinciderà con quella di scadenza della precedente certificazione e la validità sarà di 5 anni.

13.1 RICERTIFICAZIONE SECONDO LA UNI EN ISO 9712

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità fissato in 5 anni, la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9712 può essere rinnovata per un nuovo periodo di 5 anni.

13.1.1 Livello 1 o 2

La ricertificazione prevede il superamento di un esame di carattere pratico che consiste nell'applicazione del metodo oggetto della ricertificazione ad un numero di saggi come riportato nell'Appendice B della UNI EN ISO 9712: 2022 e, solo per i candidati di livello 2, la stesura di istruzioni scritte al livello 1.

La prova è considerata superata se il candidato ottiene almeno il 70% per ogni campione, applicando i criteri di valutazione validi per le prove di prima certificazione.

Nel caso di mancato superamento della prova, valgono le condizioni riportate in dettaglio al capitolo 11 della UNI EN ISO 9712.

13.1.2 Livello 3

La ricertificazione può avvenire a scelta del candidato:

- a) Mediante il superamento di un esame scritto; oppure
- b) Utilizzando il sistema di crediti strutturato con il raggiungimento di un punteggio minimo, come previsto dall'Allegato C della UNI EN ISO 9712 (v. All. B del presente regolamento).

Nel caso a) dovranno essere previste dalla Commissione d'Esame, formata da 2 Ispettori certificati livello 3 nel metodo oggetto dell'esame, almeno 20 domande per ogni metodo, con particolare riferimento all'aggiornamento tecnico e normativo del candidato, ed un minimo di 10 domande a risposta multipla sui requisiti dello schema di certificazione di I-WELD.

La prova scritta è considerata superata nel caso la valutazione risulti non inferiore al 70%.

Nel caso di mancato superamento della prova, valgono le condizioni riportate in dettaglio al capitolo 11 della UNI EN ISO 9712.

14. CERTIFICAZIONI EMESSE DA ALTRI ENTI

I-WELD su richiesta può prolungare la validità dei certificati emessi da altri Enti con certificato di accreditamento valido (al momento dell'emissione del certificato). In alternativa deve disporre dei rapporti, dei dati e delle documentazioni appropriati per dimostrare che i risultati sono equivalenti e conformi a quanto richiesto dallo schema di certificazione.

Al momento della richiesta di trasferimento il certificato deve essere in corso di validità.

I-WELD invierà una richiesta all'OdC cedente se sono presenti pendenze di natura tecnica o economica. In assenza di risposta entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta stessa, si chiede al candidato una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

I-WELD valuta i documenti allegati alla domanda secondo le modalità descritte nei capitoli 12 e 13 del presente capitolo.

In caso di esito positivo I-WELD trasmette la propria certificazione con validità pari a quella prevista dalle norme di riferimento; la data di emissione dei nuovi certificati coincide con quella di scadenza dei vecchi certificati. Il candidato deve presentare ad I-WELD anche l'originale del certificato in scadenza.

15. SORVEGLIANZA

La sorveglianza sulle certificazioni emesse da I-WELD, solo per la norma UNI EN ISO 9712, viene effettuata alla scadenza della certificazione, prima del rinnovo o della ricertificazione, mediante la verifica dei documenti indicati nei capitoli 12 e 13 del presente regolamento. Il monitoraggio delle persone certificate è effettuato richiedendo alle stesse, all'atto della certificazione e della ricertificazione/rinnovo, di trasmettere annualmente copia dei reclami ricevuti; in assenza di comunicazione, I-WELD assume che non ci siano stati reclami.

Qualora I-WELD, durante il periodo di validità della documentazione, avesse sospetti di un uso scorretto della stessa, può richiedere di esaminare la documentazione citata e, se dall'esame i sospetti risultano fondati, può sottoporre il personale interessato a prove, complete o ridotte, in accordo alle norme di riferimento.

Nel caso venissero riscontrate non conformità o inadempienze, il Comitato Tecnico di I-WELD, a seconda dei casi, sospende o revoca la certificazione emessa. Tutti gli oneri relativi sono a carico della persona interessata.

È comunque responsabilità della persona certificata informare tempestivamente I-WELD su aspetti che possano influenzare la sua capacità di continuare a soddisfare i requisiti della certificazione.

16. VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE

16.1 VOLTURA CERTIFICATI UNI EN ISO 9712

Non è possibile da parte di I-WELD revisionare o volturare certificazioni e/o approvazioni emesse da altri Enti.

I-WELD potrà effettuare la voltura di un certificato intestato ad una persona in favore di un'Organizzazione diversa da quella che ha richiesto ed ottenuto la certificazione della persona stessa, qualora le venga richiesto in forma scritta dalla persona certificata o dalla nuova Organizzazione presso la quale inizia un rapporto lavoro, **anche nel**

caso di approvazione PED. Questo può essere effettuato a condizione che la nuova Organizzazione svolga le stesse attività della precedente (**stessi settori industriali e stessi settori di prodotto**), come evidenziato nella norma di riferimento, **in caso contrario (ad es. se la nuova organizzazione opera in settori industriali diversi da quelli dell'organizzazione "uscente") non sarà possibile effettuare la voltura ma si dovrà procedere ad una nuova certificazione.** Il Comitato Tecnico, sulla base delle informazioni ricevute comunica la decisione sull'eventuale delibera della voltura.

Nel caso in cui il personale addetto ai CND cambi il datore di lavoro, può richiedere la voltura dei certificati, inviando:

- Una autorizzazione di voltura dei certificati da parte del vecchio datore di lavoro;
- Una dichiarazione da parte del nuovo datore di lavoro, firmata anche dal personale addetto, nel quale deve essere riportato:
 - La data di assunzione;
 - Il numero del certificato da volturare;

17. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

17.1 SOSPENSIONE

La sospensione del certificato consiste nell'annullamento temporaneo della validità della certificazione.

Costituiscono possibili cause di sospensione:

- Impiego della certificazione e/o approvazione al di fuori dei campi di applicazione degli stessi;
- Inadempienza nei requisiti contrattuali stipulati con I-WELD;
- Reclami documentati verso I-WELD circa l'attività tecnica condotta dalla persona certificata nell'ambito della documentazione emessa;
- Temporanea inabilità fisica;
- Mancata conferma annuale del soddisfacimento dei requisiti di acuità visiva;
- Interruzione significativa delle attività nei metodi per i quali la persona è certificata;
- Altre situazioni a discrezione dell'organismo di certificazione.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato alla persona certificata con conoscenza al datore di lavoro mediante raccomandata, anticipata per fax o email, per decisione del Comitato Tecnico di I-WELD a firma del Direttore Tecnico, nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

Durante il periodo di sospensione, e comunque in caso di revoca, viene inibito qualsiasi uso della certificazione.

A seguito della sospensione la persona certificata deve:

- Non utilizzare o restituire l'originale della certificazione;
- Non utilizzare copie e riproduzioni della certificazione;
- Astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da I-WELD, e sono sempre comunicate alle Autorità competenti quali:

- Alle autorità di notifica (ministero competente), se la certificazione è emessa in ambito PED;
- All'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti;

Le spese sostenute da I-WELD per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico dell'Azienda.

Se l'Azienda non risolve, nel tempo stabilito da I-WELD le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, I-WELD provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato solo a condizione che l'Azienda dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

17.2 REVOCA

La certificazione può essere definitivamente revocata da I-WELD nei seguenti casi:

- Evidenza di comportamento incompatibile con lo schema di certificazione, o mancato rispetto del codice etico, a discrezione di I-WELD;
- Se la persona certificata non rispetta i requisiti necessari per il rinnovo;
- Se la persona certificata non rispetta i requisiti necessari per la ricertificazione;
- A discrezione dell'organismo di certificazione, se l'azienda fornisce evidenza verificabile che la persona certificata è fisicamente incapace di eseguire le proprie mansioni;
- I-WELD abbia evidenza di contraffazione della certificazione emessa;
- Uso scorretto dei marchi e dei loghi riportati sui documenti (vedere regolamento RG-12);
- Ripetuti casi di sospensione;
- Utilizzo di certificazioni sospese;
- La persona certificata risulti morosa nei pagamenti delle attività erogate da I-WELD;
- Quando vi è un motivo specifico (documentato) per mettere in discussione la capacità della persona certificata.

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato Tecnico di I-WELD. Il Direttore Tecnico comunica tali decisioni alla persona certificata, mediante raccomandata anticipata per fax o e-mail.

Le revoche dei certificati sono comunicate, inoltre a:

- Alle autorità di notifica (ministero competente), se la certificazione è emessa in ambito PED;
- All'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti;

A seguito della revoca, la persona certificata deve:

- Non utilizzare copie e riproduzioni della certificazione;
- Astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

18. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

18.1 RECLAMI

I-WELD prende in esame tutti i reclami scritti riguardanti l'attività di certificazione e di approvazione svolte nell'ambito del presente regolamento.

La responsabilità dell'avviamento dell'inchiesta e di preparazione della pratica spetta al Direttore Tecnico. Nel caso in cui le attività oggetto di reclamo siano sotto la sua diretta responsabilità, si provvede a nominare una terza persona indipendente.

Le azioni correttive vengono iniziate tempestivamente e la loro efficacia verificata.

I reclami che pervengono a I-WELD relativamente alle persone certificate sono analizzati e possono essere oggetto di verifiche. Gli esiti di tali verifiche sono oggetto di comunicazioni al reclamante e agli enti di accreditamento secondo quanto stabilito dai regolamenti di questi ultimi e nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

Tutti i reclami e loro relativa gestione sono periodicamente comunicati al Comitato d'Imparzialità di I-WELD.

18.2 RICORSI

Con riferimento alle decisioni di IWELD riguardanti l'iter certificativo, **il ricorso può essere presentato dall'azienda cliente di IWELD, dal candidato richiedente una certificazione non ancora emessa, dall'intestatario di un certificato già emesso**, oppure da un reclamante il cui reclamo risulti respinto da I-WELD. Tutti i ricorsi che pervengono a IWELD, senza discriminazione alcuna, vengono presi in esame e gestiti da IWELD stessa, che è l'unica responsabile delle decisioni prese a riguardo.

I ricorsi vengono considerati solo se presentati in forma scritta e con tutta la documentazione disponibile pertinente entro tre mesi dalla data di invio della documentazione di I-WELD.

Il Direttore Tecnico, a seguito della presentazione del ricorso, si accerta del suo eventuale diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di ricorso ed in caso positivo incarica una persona indipendente e qualificata per la gestione dello stesso. In caso negativo il Direttore Tecnico conduce direttamente un'analisi del ricorso attraverso tutta la documentazione disponibile e la consultazione delle funzioni coinvolte. Nel caso il Direttore Tecnico valuti fondato e ammissibile il ricorso ne dà comunicazione al ricorrente ed avvia le opportune azioni correttive. In caso contrario informa il ricorrente per iscritto delle motivazioni per le quali non si ritiene accettabile il ricorso.

Sino a questa fase della procedura il ricorrente non è soggetto ad alcun obbligo finanziario derivante dalla gestione del ricorso e può decidere per la sua prosecuzione o ritiro.

Se il ricorrente mantiene il ricorso, il Direttore Tecnico, entro 30 giorni, costituisce una commissione dei ricorsi basandosi su criteri di indipendenza e competenza.

La commissione è formata da almeno due membri che siano rappresentativi del settore oggetto del ricorso. A seguito dell'esame della documentazione, la decisione normalmente viene presa in un'unica seduta della commissione ed è rimandata ad altre sedute solo in casi eccezionali.

I costi del ricorso devono essere a carico:

- Di I-WELD se il ricorso viene accolto;
- Del ricorrente se il ricorso viene respinto.

La decisione deve essere comunicata per iscritto dal presidente della commissione dei ricorsi al ricorrente entro 90 giorni dalla data di conferma del ricorso. Tale decisione è inappellabile.

18.3 CONTENZIOSI

Per qualunque controversia fra una parte interessata e I-WELD che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso all'intervento del Foro competente di Vicenza.

19. CONDIZIONI ECONOMICHE

La persona certificata o il proprio datore di lavoro deve corrispondere ad I-WELD gli importi indicati nell'offerta.

Le prestazioni rese da I-WELD devono essere pagate secondo i termini stabili nell'offerta, eventuali variazioni devono essere concordate prima dell'inizio dell'attività. I-WELD si riserva di trattenere la documentazione di certificazione qualora sussistano crediti insoluti nei confronti della persona certificata o del proprio datore di lavoro, fino alla risoluzione degli stessi, o di applicare un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento e di valutare la sospensione dei documenti emessi.

Nel caso la qualifica non superi le prove richieste la persona certificata dovrà pagare l'importo pattuito.

20. IMPEGNI DI I-WELD

L'accesso ai servizi di I-WELD è disponibile per tutte le organizzazioni senza discriminazioni di carattere finanziario o altre condizioni indebite.

IWELD si impegna a svolgere con competenza, obiettività, diligenza, imparzialità ed integrità professionale la valutazione dell'adeguatezza delle attività oggetto di certificazione ai requisiti delle norme e dei documenti di riferimento e, in caso di esito positivo, a concedere la certificazione, il mantenimento, l'estensione o il rinnovo della medesima

I-WELD non esercita attività di consulenza nella progettazione, formazione, consulenza direttamente o indirettamente e si assicura che i valutatori utilizzati in attività di verifica non abbiano avuto rapporti contrattuali in tal senso a partire dagli ultimi due anni dalla data dell'impegno assunto.

Le decisioni di I-WELD sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive. Tali evidenze sono raccolte tramite un campionamento come previsto dalle pertinenti norme di riferimento.

I-WELD riconosce l'importanza dell'imparzialità nelle attività di verifica svolgendo le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse, avvalendosi di un apposito Comitato di Salvaguardia, rappresentativo delle parti interessate alle attività di certificazione

21. DOVERI E DIRITTI DELLA PERSONA CERTIFICATA

I-WELD richiede che la persona certificata:

- a) Rispetti le prescrizioni del presente Regolamento;
- b) Si impegni a non divulgare e/o tenere copia del materiale d'esame;
- c) Fornisca tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di qualificazione;

- d) Fornisca tutte le informazioni ed il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione completa richiesta,
- e) Consenta l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte le attività;
- f) Faccia considerazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la documentazione è stata rilasciata;
- g) Utilizzi la certificazione ed operi entro i limiti del campo applicativo della stessa.
- h) Informi immediatamente e aggiorni su eventuali reclami, ricorsi, procedimenti legali in corso o in sentenze passate in giudicato inerenti all'oggetto della certificazione;
- i) Informi eventuali cambi di residenza o variazioni societarie;

La persona certificata da I-WELD non è autorizzata ad utilizzare in alcun modo il Marchio di I-WELD, né altri Marchi di Enti che accreditano I-WELD, potendo unicamente far uso delle attestazioni (tesserini, certificati, approvazioni) rilasciati da I-WELD stesso.

22. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento I-WELD renderà disponibile il nuovo documento sul sito www.iweld.it, **dandone anche tempestiva comunicazione via e-mail ai clienti (o chiedendo all'azienda cliente di informare le persone intestatarie della certificazione, se le stesse non sono raggiungibili direttamente da I-WELD).**

Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle richieste di certificazione/approvazione in atto e si considereranno effettive solo per le richieste di certificazione/approvazione sottoscritte dalla data della revisione del presente regolamento **in poi. Pertanto si specifica che in ambito Direttiva PED le modifiche al presente regolamento non hanno mai effetto immediato e non hanno influenza sulle certificazioni del personale rilasciate in accordo alle edizioni precedenti del regolamento stesso, a meno di prescrizioni cogenti in tal senso.**

In caso di modifiche con effetto immediato, I-WELD dovrà darne comunicazione alla persona certificata con conoscenza al datore di lavoro mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione la persona certificata potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione/approvazione. Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte della persona certificata o del datore di lavoro, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

23. SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA E PRIVACY

Salvo obblighi legali, I-WELD mantiene il più stretto riserbo sulle informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di certificazione, sia dal personale dipendente sia dal personale non dipendente.

I-WELD non consente la divulgazione a terzi senza consenso scritto dall'altra parte.

I dati verranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali e di privacy

RG-14 ALLEGATO A

Applicazioni Limitate

A.1 APPLICAZIONI LIMITATE

La certificazione per una applicazione limitata si riferisce ad una competenza circoscritta alla limitazione stessa nell'ambito del metodo interessato. Le applicazioni limitate previste sono elencate nel prospetto di seguito riportato.

Prospetto A.1 Applicazioni limitate

Metodo	Tipo di limitazione	
RT	RT/RI	Lettura pellicole radiografiche (Radiographic Interpretation)
RT	RT/RS	Radioscopia (Radioscopy)
UT	UT/TM	Controllo spessimetrico (Thickness Measurement)

A.2 REQUISITI DI ADDESTRAMENTO ED ESPERIENZA

Per le applicazioni limitate sono previsti requisiti minimi dimezzati rispetto a quelli riportati nei Prospetti 1 e 2. Relativamente all'interpretazione radiografica, la riduzione dei tempi di addestramento può superare il 50% con un minimo di 56 ore di addestramento totale.

A.3 CONDUZIONE DELL'ESAME E MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE

Per le applicazioni limitate, vale quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento.

RG-14 ALLEGATO B

Sistema strutturato dei Crediti

In accordo alla ed. 2022 della UNI EN ISO 9712, il sistema strutturato dei crediti descritto nell'allegato C della norma stessa può essere utilizzato dal candidato di livello 1, 2 e 3 per ottenere il rinnovo della certificazione, e dal candidato di livello 3 per ottenere la ricertificazione. Esso prevede la possibilità di avvalersi di attività svolte in ambito CND nel corso del tempo, che generano un punteggio come descritto nella tabella C.1 che si riporta:

Item	Attività	Livello 1			Livello 2			Livello 3		
		Punti per attività	Massimo n. di punti per anno di attività	Massimo n. di punti in 5 anni di attività	Attività	Punti per attività	Massimo n. di punti per anno di attività	Attività	Punti per attività	Massimo n. di punti per anno di attività
	Parte A									
1	Esecuzione di attività CND ^a	2/gg	25	95	2/gg	25	95	2/gg	25	95
2	Completamento di addestramento teorico nel metodo	1/gg	5	15	1/gg	5	15	1/gg	5	15
3	Completamento di addestramento pratico nel metodo	2/gg	10	25	2/gg	10	25	2/gg	10	25
4	Somministrazione di addestramento teorico o pratico CND nel metodo considerato	N/A	N/A	N/A	1/gg	15	75	1/gg	15	75
5	Partecipazione ad attività di ricerca nel campo dei CND o per l'engineering dei CND (v. All. E)	1/sett	15	60	1/sett	15	60	1/sett	15	60
	Parte B									
6	Partecipazione a seminario tecnico/pubblicazione sul metodo o tecnica	1/gg	2	10	1/gg	2	10	1/gg	2	10
7	Presentazione di seminario tecnico/pubblicazione sul metodo o tecnica	1/pres	3	15	1/pres	3	15	1/pres	3	15
8	Associazione individuale a CND o a società collegata a CND	1/ass	2	5	1/ass	2	5	1/ass	2	5
9	Supervisione tecnica o mentoring di personale CND o trainee nel relativo metodo	N/A	N/A	N/A	1/ment	10	30	1/ment	10	40
10	Partecipazione o convocazione in comitati tecnici o di standardizzazione	N/A	N/A	N/A	1/comit	3	15	1/comit	4	20
11	Assunzione di un ruolo tecnico per CND in un organismo di certificazione	N/A	N/A	N/A	2/attività	10	30	2/attività	10	40

NOTA: il termine "anno" in questa tabella va inteso come anno di certificazione e non come anno solare.

^a v. par. C.2 della EN 9712.2022 per dettagli specifici di questa attività.

Nel caso in cui il candidato chieda di utilizzare il sistema strutturato dei crediti, I-Weld effettua il riesame della domanda anche in accordo alle seguenti regole:

1. per il rinnovo della certificazione, tutti i livelli (rif. EN 9712:2022 par. 10.2):
 - a. il candidato deve fornire evidenza a I-Weld del raggiungimento di almeno 100 punti nei 5 anni precedenti alla scadenza di rinnovo, dei quali almeno 75 devono essere relativi ad una qualunque combinazione delle attività della parte A della tab. C.1 per il candidato di liv. 1, e almeno 50 devono essere relativi ad una qualunque combinazione delle attività della parte A della tab. C.1 per il candidato di liv. 2 e 3;
 - b. se il candidato chiede il rinnovo per più di un certificato, i punti garantiti da una specifica attività possono essere applicati al totale dei punti richiesti per ogni certificato se l'attività non è specifica di un metodo particolare (es. "Associazione individuale a CND o a società collegata a CND"). In ogni caso il candidato dovrà soddisfare il n. totale di punti richiesti (cioè 100 punti) per ciascun certificato per il quale chiede il rinnovo;
 - c. i certificati emessi da I-Weld hanno validità di 5 anni.
2. Per la ricertificazione, solo Liv. 3 (rif. EN 9712:2022 par. 11.3):
 - a. il candidato deve fornire evidenza a I-Weld del raggiungimento di almeno 100 punti nei 5 anni precedenti alla scadenza di rinnovo, dei quali da un minimo di 50 ad un massimo di 70 punti devono essere relativi ad una qualunque combinazione delle attività della parte A della tab. C.1, e da un minimo di 30 ad un massimo di 50 punti devono essere relativi ad una qualunque combinazione delle attività della parte B della tab. C.1;
 - b. i certificati emessi da I-Weld hanno validità di 5 anni.
3. Inoltre, con riferimento alla nota "a" della Tab. C.1:
 - a. Nel valutare questo tipo di attività, I-Weld prende in considerazione le responsabilità del datore di lavoro così come specificate nel par. 5.5 della norma EN 9712:2022, e i compiti specificati nel par. 6. Sono considerate accettabili le seguenti attività di lavoro:
 - conoscenza e comprensione delle specifiche del cliente e delle norme di ispezione;
 - verifica delle condizioni operative o regolazione delle attrezzature di prova, effettuazione di CND con esito positivo, reportaggio soddisfacente;
 - attività come esaminatore di Liv. 3.
 - b. Per la valutazione delle attività di cui al precedente punto 3a, il candidato deve fornire a I-Weld evidenze documentali adeguate per dimostrare l'effettiva implementazione ed efficacia delle attività stesse. Tali evidenze possono essere (l'elenco è non esaustivo):
 - Conferma delle attività del candidato da parte di un referente o persona certificata;
 - Conferma del livello di attività del candidato nel metodo relativo;
 - Conferma di test formali e documentati di profitto o di competenza nel metodo relativo;
 - Date e numeri di protocollo dei rapporti;
 - Dettagli di qualsiasi addestramento ricevuto specifico della mansione;
 - Conferma dell'autorizzazione a operare del datore di lavoro;
 - Riassunto delle attività e dei risultati;
 - Descrizione della mansione/posizione;
 - Annuale/periodica valutazione di prestazioni e competenze da parte del datore di lavoro;
 - Campioni dei rapporti dei CND;
 - Campioni delle procedure sviluppate (solo Liv. 3);
 - Feedback dei clienti;
 - Conferma da parte del datore di lavoro dell'adesione al codice etico;
 - Conferma della conformità a requisiti aggiuntivi nazionali (es. protezione dalle radiazioni).

I-Weld si riserva di chiedere e accettare altre evidenze (anche per le altre attività delle parti A e B della Tab. C.1); inoltre I-Weld si riserva di chiedere che tutte o parte delle evidenze fornite siano confermate dal datore di lavoro.